



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte

SEZIONE PESCA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023

E.mail: - uccarloforte@mit.gov.it - <http://web.guardiacostiera.it>

ORDINANZA n. 08/2013

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA DEL PESCE SPADA

Il TV (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte:

- VISTO** Il D.Lgs. 09 gennaio 2012 nr. 4 recante ***“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”*** (G.U. nr. 26 del 01.02.2012);
- VISTO** Il DPR 02 ottobre 1968 nr. 1639 recante ***“Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 nr. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”*** (G.U. nr. 188 del 25.07.1969);
- VISTA** La Raccomandazione ICCAT nr. 11-03;
- VISTA** La Circolare nr. 423 del 28.02.2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - che disciplina la ***“pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo”***;
- VISTO** Il D.M. nr. 422 del 28.02.2013 che ha disposto il periodo di fermo di pesca del pesce spada per l'anno 2013;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 nr. 327) e gli artt. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con D.P.R. 15.02.1952 nr. 328);

ORDINA

Articolo 1 – DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E/O RICREATIVA DEL PESCE SPADA

L'esercizio della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui agli artt. 137 e ss. del DPR nr. 1639/1968.

Nell'ambito della pesca ricreativa, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada per uscita in mare al giorno.

Non sono consentite, pertanto, più battute di pesca di pesce spada nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.

È vietata la commercializzazione del prodotto pescato.

Articolo 2 – CHIUSURA DEL PERIODO DI PESCA

È vietata la pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo, nel periodo dal **01.03.2013 (incluso)** al **31.03.2013 (incluso)** e dall'**01.10.2013 (incluso)** al **30.11.2013 (incluso)**.

Articolo 3 – COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E/O RICREATIVA

I pescatori sportivi e/o ricreativi che intendono, a decorrere dall'annualità 2013, esercitare la pesca del pesce spada, mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare presso la Sezione Pesca dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte (via Sante Teresa nr. 3 – mail: uccarloforte@mit.gov.it – fax 0781/854023), nella cui giurisdizione è di stanza l'unità medesima, apposita dichiarazione relativa all'intenzione di svolgere l'attività di pesca in questione con unità da diporto (**come da fac simile in allegato 1**)

La predetta comunicazione consente lo svolgimento della predetta attività su tutte le acque soggette alla sovranità ovvero alla giurisdizione nazionale.

La comunicazione di cui all'*allegato 1* dovrà essere presentata in duplice copia e in carta semplice a cura del proprietario, armatore o utilizzatore e abilita l'unità da diporto allo svolgimento della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada.

Una volta ricevuta tale comunicazione, l'Autorità Marittima di Carloforte provvederà ad apporre il nulla osta.

La predetta dichiarazione, non appena ricevuto il nulla osta, dovrà essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita alle Autorità preposte al controllo.

Articolo 4 – VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE

La dichiarazione, munita di nulla osta dell'Autorità Marittima, ha validità triennale dalla data del rilascio.

Il nulla osta rilasciato per la pesca ricreativa del pesce spada è valido anche per l'esercizio della pesca sportiva nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva, in quanto la pesca sportiva è una *species* del più ampio *genus* della pesca ricreativa.

Il nulla osta rilasciato per l'unità da diporto consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del pesce spada per tutti i soggetti presenti a bordo. Non è pertanto necessaria la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

Articolo 5 – TAGLIA MINIMA

La taglia minima, per gli esemplari non muniti di rostro (spada), è fissata in **10 kg o 90 cm** (misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda (vedi *allegato 2, A*); ovvero, per gli esemplari muniti di rostro (spada), in **140 cm** (misurati dall'estremità anteriore della testa all'estremità posteriore della pinna caudale (vedi *allegato 2, B*).

È pertanto consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero al fine di consentire alle Autorità preposte il controllo della taglia minima.

Articolo 6 – DISCIPLINA RELATIVA ALLO SBARCO

Lo sbarco del pesce spada è consentito solo nella darsena pescherecci del Porto di Carloforte, dalle ore 06:00 alle ore 22:00.

Prima dell'arrivo in porto, è fatto obbligo, almeno 4 (quattro) ore prima, di comunicare all'Autorità Marittima di Carloforte con qualsiasi mezzo disponibile (VHF: canale 16 – tel/Fax 0781/854023 – mail: uccarloforte@mit.gov.it) la cattura del pesce spada.

Entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata ovvero trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco una copia della dichiarazione di cattura (come da **allegato 3**).

Articolo 7 – DISPOSIZIONI FINALI

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante all'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte nonché mediante l'inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.carloforte.guardiacostiera.it. e diffusione locale e agli organi di stampa

Articolo 8 - SANZIONI

Le violazioni alla disciplina della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada, commesse da unità da diporto dotate del previsto nulla – osta, sono punite, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.

Carloforte, 04.03.2013

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Alessandra DIMAGLIO

Paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n.11-03

La/Il sottoscritto/a _____, nato/a _____, il _____
e residente in _____, alla via/piazza _____ n. _____,
proprietario e/o armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto denominata _____,
matricola n. _____ dei R.I.D./R.N.D di _____,
con le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. _____; colore _____,
di stanza nel porto di _____, presso _____.

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa
del pesce spada (*xiphias gladius*), con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal _____ al _____.

A tal fine, allega:

- fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- fotocopia della polizza assicurativa;
- fotocopia del documento d'identità, tipo _____ n. _____,
rilasciato il _____ da _____.

DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui alla circolare n. _____ ed, in particolare,
dei quelle indicate alle lettere dalla A alla G.

_____, li _____

FIRMA

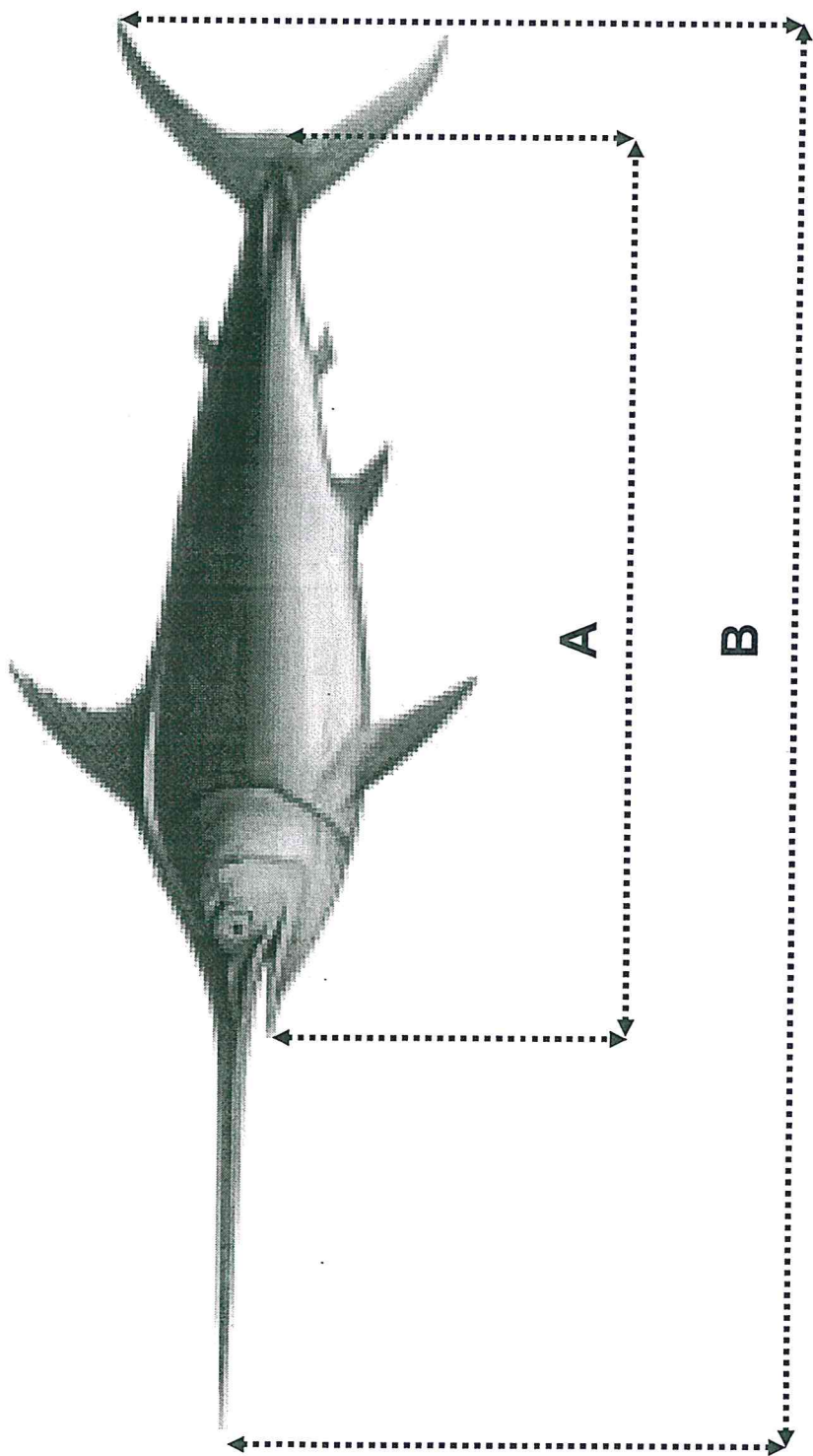
PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA-OSTA N° ____/____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma



Paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n.11-03

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto :

Nominativo del comandante :

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data alle ore

All'Ufficio di :

Porto di sbarco :

Data della cattura	Quantitativi catturati (kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data

Il Comandante dell'unità

.....

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare
a cura dell'Autorità marittima del luogo di sbarco